



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	8502
Del	11 / 2 / 2014
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	8 / 2014

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
Ai Responsabili delle Aree, Settori ed Uffici
Ai Collaboratori per la trasparenza

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all'Ateneo. Obblighi di trasparenza e di comunicazione previsti dal Dlgs n. 33/2013.

Si fa seguito alle disposizioni diffuse con le circolari n. 31/2013 e n. 45/2013 concernenti la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all'Ateneo.

Attualmente, in osservanza delle disposizioni decreto legislativo n. 33/2013, questo Ateneo pubblica, nella sezione "amministrazione trasparente/consulenti e collaboratori" una tabella con l'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza, completa delle informazioni sugli estremi dell'atto di conferimento, sul soggetto percettore, sulla ragione dell'incarico e sull'ammontare erogato.

Per ogni incarico, inoltre, viene allegato il curriculum vitae del collaboratore, come previsto nell'art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013, e come richiesto nella circolare n. 45/2013.

Tuttavia, secondo le indicazioni interpretative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per adempiere esattamente alle disposizioni normative, non sono sufficienti le predette informazioni e documenti ma occorre inserire anche:

- l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs n. 165/2001;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

Inoltre, si coglie l'occasione per ricordare che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, prevede di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice a tutti i collaboratori e consulenti, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

In conclusione, si forniscono le seguenti indicazioni riepilogative e integrative per la validità dei contratti di collaborazione e consulenza e per la loro pubblicazione sul sito web:

1. Nel contratto di incarico di collaborazione o consulenza, occorre inserire una apposita clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62.
2. Dopo la stipula, i dati relativi al contratto di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati immediatamente, in quanto, in caso di omessa pubblicazione, il contratto è nullo ed inefficace.
3. Contestualmente all'inserimento dei dati nell'apposita sezione del sito web istituzionale occorre allegare tre documenti, in formato PDF:
 - Curriculum vitae del collaboratore;
 - Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, compilata dal Dirigente o dal Direttore di Dipartimento o di Centro, come da modello fac-simile che si allega;
 - Dichiarazione del collaboratore o consulente relativa alle allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, come da modello fac-simile che si allega.
4. Successivamente si devono inserire le informazioni e i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all'Ateneo anche sul sito della Funzione pubblica www.perlapa.gov.it ricordando che, in caso di omessa pubblicazione sul sito web e omessa trasmissione al sito della Funzione pubblica, il contratto è nullo ed inefficace e l'eventuale pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni.

Si raccomanda il puntuale adempimento delle superiori disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ordile